

TRIBUNALE SIRACUSA

9 GIUGNO 2005

PRESIDENTE: BARBARA

ESTENSORE: INNARIA

Servizio di telefonia

- Morosità del cliente
- Sospensione del servizio da parte del gestore su un'utenza diversa da quella per la quale penda la morosità
- Fattispecie
- Esclusione

*In caso di mancato pagamento dei servizi telefonici fatturati al cliente intestatario di più contratti, il gestore non è autorizzato a sospendere il servizio stesso allorché la morosità sia relativa ad una utenza diversa.*

**I**nanzitutto, va ritenuta la proponibilità della domanda cautelare proposta.

Il mancato espletamento della previa procedura di conciliazione (v. art. 1 comma 111, n. 249/1997 e delibera 182/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) non può precludere la tutela cautelare. La funzione di essa sarebbe frustrata ove dovesse attendersi il completamento del tentativo di conciliazione, perché nelle more di quest'ultimo il diritto potrebbe ricevere un irreparabile pregiudizio. La soluzione secondo cui il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non può ostare alla concessione di provvedimenti cautelari di urgenza è, dunque, imposta da una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione che contempla la procedura conciliativa, perché altrimenti non sarebbe assicurata una adeguata ed effettiva tutela dei diritti, in violazione dell'art. 24 Cost. Né può rinvenirsi un succedaneo della tutela cautelare giurisdizionale nei provvedimenti temporanei di cui all'art. 5 comma 2 delibera 182/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in quanto si tratta pur sempre di misure adottate da una autorità non giurisdizionale e conseguentemente prive dei caratteri di esecutività e coercibilità, con conseguente inidoneità a soddisfare con immediatezza ed effettività le esigenze di natura cautelare.

L'ordinanza oggetto di reclamo va, per l'effetto, revocata.

Ciò impone al Collegio di entrare nel merito della domanda cautelare proposta.

Il ricorrente si lamenta di ripetute sospensioni del servizio sulla linea telefonica n. 0931 - 718xxx. L'ente erogatore ha giustificato il proprio comportamento, adducendo il mancato pagamento, da parte del cliente, di fatture relative ad altri numeri in dotazione e, con specifico riguardo al n. 0931 - 718xxx, della fattura n. 4/04 dell'importo di 447,00, con scadenza il 15.7.2004 e pagata solamente in data 23 dicembre 2004 (v. verbale udienza del 12 gennaio 2005).

Ebbene, la sospensione del servizio per ritardato pagamento è regolata dall'art. 19 della Carta dei Servizi. In base a tale disposizione Telecom può sospendere il cliente dal servizio, in caso di mancato pagamento, solo previo preavviso e se il pagamento non è avvenuto trascorsi 45 giorni solari dalla scadenza della fattura ovvero trascorsi inutilmente 15 giorni da un sollecito successivo alla data di scadenza. Qualora il cliente sia in regola con le ultime sei fatture precedenti, Telecom può sospendere il servizio in uscita solo dopo avviso e trascorsi 45 giorni dalla scadenza della fattura insoluta. Persistendo il ritardo, i servizi saranno sospesi trascorsi

15 giorni dall'avviso. Nel caso in cui siano pagate con ritardo di oltre 30 giorni due delle ultime sei fatture, è prevista la sospensione immediata in uscita, sempre preceduta da preavviso. Al cliente nuovamente moroso, il servizio può essere sospeso spirata la scadenza indicata in fattura, ma sempre previa comunicazione.

La sospensione del servizio, nel caso in cui il cliente sia intestatario di più contratti, si applica a tutti i servizi fatturati congiuntamente in fattura.

Orbene, la fattura n. 4/04 di importo di € 447,00 è stata pagata con versamento in conto corrente postale del 18.10.2004: vero è che nella causale è stato indicato altro numero telefonico (0931 - 719xxx), tuttavia va rilevato come la bolletta non indichi l'utenza telefonica cui la bolletta si riferisce, il che giustifica l'errore del cliente nell'imputazione del pagamento, ed in ogni caso la bolletta n. 4/04 dell'importo di € 321,00, relativa al n. 0931 - 719xxx, era già stata regolarmente pagata alla scadenza (v. documento allegato relativo al bonifico e scaricato dal sito internet della banca). Pertanto, nessuna morosità era pendente alla data di proposizione del ricorso cautelare in riferimento al numero 0931 - 718xxx.

Rimane da stabilire se la Telecom abbia il diritto di sospendere il servizio su una utenza diversa da quella per la quale, invece, penda morosità.

L'art. 19 della Carta dei Servizi limita la facoltà di sospensione del servizio unicamente a tutti i servizi fatturati congiuntamente in fattura, cosicché la Telecom non può operare la sospensione per morosità relative a fatture diverse.

Nemmeno può ritenersi il gestore del servizio telefonico autorizzato a tanto in virtù dell'art. 18 della Carta dei Servizi, in quanto il comma 5 della citata disposizione va interpretato nel senso che alla Telecom è data facoltà di rivalersi per le somme dovute sugli altri abbonamenti, addebitandole nelle relative bollette, ciò in quanto la sospensione e la risoluzione di diritto dell'abbonamento ex art. 20 della Carta dei Servizi possono non risultare misure adeguate ad assicurare il recupero dell'importo per cui è morosità. Solamente dopo l'addebito in bolletta relativa ad altra utenza, ove anche rispetto ad essa venga a crearsi una situazione di morosità, potranno crearsi i presupposti per una legittima sospensione del servizio.

Alla stregua di quanto sopra, la Telecom non può ulteriormente sospendere l'erogazione del servizio riguardo all'utenza n. 0931 - 718xxx, di guisa che va inibito alla stessa di dar luogo a nuove sospensioni, *rebus sic stantibus*, fintantoché il cliente non diventi moroso anche in relazione a detta utenza secondo quanto prescritto agli artt. 19 e 20 della Carta dei Servizi, come interpretati da questo Giudice, sussistendo altresì il *periculum in mora*, attesi i riflessi inevitabili in termini di perdita o sviamento di clientela nonché di difficoltà di gestione dell'attività commerciale per l'espercente un'impresa, come nel caso di specie.

Le spese andranno regolate in esito al giudizio di merito.

P.Q.M. — Revoca l'ordinanza emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Siracusa il 28 febbraio 2005 e depositata l'1 marzo 2005 nel proc. n. 3662/2004 R.G.A.C.

Ordina alla Telecom Italia s.p.a. di cessare la sospensione del servizio telefonico sulla linea n. 0931 - 718xxx.

**Spese al merito**

Assegna termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.